

**Legge regionale 15 maggio 2018, n. 18 (BUR n. 47/2018)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017,  
N. 45 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE  
2018” IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO**

**Art. 1 - Modifiche dell’articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.**

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, sono inseriti i seguenti:

*“5 bis. Il personale di cui al comma 2, nonché quello di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni, è collocato nei ruoli della Regione, qualora l’ente regionale Veneto Lavoro sia oggetto di processi di privatizzazione, soppressione o trasformazione totale o parziale, in altro ente pubblico per il quale venga applicato un contratto collettivo diverso da quello relativo alle funzioni locali, come individuato dalla contrattazione collettiva.*

*5 ter. Il personale di cui al comma 5 bis è collocato nei ruoli della Regione a far data dagli interventi specificati al medesimo comma.”.*

**Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.